

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata LE TAVOLE con sede in Bologna, Via Pietralata 63.
Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.
L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO - FINALITA' - ATTIVITA'

Art. 2 (Finalità dell'Associazione)

L'Associazione non ha scopi di lucro, è apolitica e aconfessionale, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito del territorio della regione Emilia Romagna; in particolare si propone un impegno in esclusivo favore di terzi volto a migliorare le condizioni di vita dei soggetti disagiati e svantaggiati, quali anziani e cittadini stranieri, e a promuovere i diritti umani, la cultura della convivenza e l'integrazione sociale.

Art. 3 (Attività dell'Associazione)

L'Associazione intende realizzare lo scopo sociale tramite la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività di aggregazione sociale, iniziative conviviali e di intrattenimento, corsi di studio e formativi, spettacoli e manifestazioni varie, tra cui quelle artistiche e sportive dilettantistiche, e quant'altro compatibile con le finalità solidaristiche perseguite.

Sono escluse attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni gratuite dei propri soci, ai quali spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute per l'attività prestata.

L'Associazione può assumere lavoratori o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

SOCI

Art. 4 (Ammissione a Socio ordinario: requisiti e durata del rapporto associativo)

Possono essere soci ordinari dell'Associazione, oltre ai fondatori, le persone fisiche che ne condividano gli scopi impegnandosi per realizzarli nel rispetto del presente statuto. Tutti i soci ordinari hanno gli stessi diritti e doveri.

Il numero dei soci ordinari è illimitato ed è escluso ogni limite temporale al rapporto associativo.

L'ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato. Avverso l'eventuale diniego di iscrizione, che deve essere motivato e notificato, è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

Art. 5 (Diritti e doveri dei Soci ordinari)

1) I soci ordinari sono obbligati a:

- a) osservare il presente Statuto e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) versare la quota associativa annuale entro due mesi dalla relativa delibera assembleare;
- c) prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale e gratuito.

2) I soci ordinari hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) eleggere le cariche sociali ed essere eleggibili alle stesse;
- d) avere accesso a tutti gli atti e documenti relativi alla gestione dell'Associazione.

Art. 6 (Quota Associativa dovuta dai Soci ordinari)

La quota associativa è stabilita dall'assemblea in occasione della delibera sul bilancio dell'anno precedente.

La quota associativa è annuale, è restituibile solo in caso di reiezione della domanda di ammissione a socio, non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 7 (Recesso ed esclusione del Socio ordinario)

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio che contravviene agli obblighi stabiliti dallo statuto è deliberata dall'assemblea con voto segreto, previa contestazione degli addebiti al socio interessato e consentendogli facoltà di replica.

Il recesso e l'esclusione sono da notificarsi per iscritto al socio, hanno effetto dall'annotazione nel libro soci, e non danno diritto al rimborso di alcuna quota associativa versata.

Art. 8 (Soci sostenitori)

La qualifica di "socio sostenitore" è attribuibile a persone fisiche, giuridiche o enti che hanno particolare interesse per le attività dell'Associazione e offrono contributi per sostenerle ma non hanno l'intenzione o la possibilità di instaurare un rapporto associativo con assunzione di tutti i diritti e doveri del socio ordinario. Il socio sostenitore può essere presente alle Assemblee ma non ha diritto di voto e non è eleggibile alle cariche sociali.

PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE e ESERCIZIO SOCIALE

Art. 9 (Patrimonio)

Il patrimonio non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, salvo in caso di destinazione o distribuzione imposte dalla legge o effettuate in favore di Onlus che, per legge, statuto o regolamento siano parte della medesima e unitaria struttura. E' costituito:

- a) dalle quote associative dei soci ordinari;
- b) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni versati all'Associazione quale generico sostegno alla stessa;
- c) dai beni acquistati e/o acquisiti con gli introiti di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) da eventuali avanzi di gestione.

Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e direttamente connesse.

Art. 10 (Risorse Economiche)

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività sono costituite da:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello stato, enti e istituzioni pubbliche finalizzati a esclusivo sostegno di specifiche attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive che la legge definisce "marginali";
- g) ogni altro tipo di entrata prevista e ammessa dalla legge.

I proventi da attività marginali di cui alla precedente lettera f) sono utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato e sono rendicontati in apposita voce di bilancio.

Art. 11 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte a titolo gratuito. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 (Assemblea: competenze e deleghe)

L'Assemblea è composta da tutti i soci risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

- a) Elegge o revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- b) Determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- c) Delibera sugli eventuali regolamenti interni e sulle loro variazioni;
- d) Approva il bilancio consuntivo e fissa la quota associativa annuale;
- e) Delibera l'eventuale esclusione dei soci dall'Associazione;
- f) Delibera su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Il Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, conferendo delega scritta. A ciascun socio può essere conferita una sola delega. Nelle delibere di approvazione del bilancio o inerenti altre responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, gli stessi non hanno diritto di voto, né in proprio né per delega.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Il segretario è nominato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 14 (Assemblea: convocazione)

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno e ogniqualevolta lo ritenga necessario o ne riceva richiesta motivata per iscritto da almeno un decimo degli associati. L'avviso di convocazione deve precedere di almeno otto giorni la data dell'assemblea, è trasmesso a tutti i soci per posta ordinaria o elettronica e deve indicare: ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione.

Art. 15 (Assemblee ordinarie e straordinarie: costituzione e validità delle delibere)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita se presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci.

I membri del comitato direttivo non hanno diritto di voto nelle delibere inerenti le loro responsabilità e il bilancio.

Le delibere assembleari sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti all'ordine del giorno, eccezion fatta per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 (Consiglio Direttivo: competenze)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri e competenze per la gestione dell'Associazione, tra cui:

- a) Convocare le Assemblee dei soci;
- b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) Redigere il bilancio consuntivo;
- d) Compilare i regolamenti interni;
- e) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- f) Deliberare circa l'ammissione dei soci;
- g) Nominare il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario, il Cassiere e i responsabili dei gruppi di lavoro e di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione

Art. 17 (Consiglio Direttivo: composizione, convocazione e validità delle delibere)

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di undici membri eletti tra gli associati.

I membri del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente e potrà eleggere il Segretario e il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all'unità superiore.

La convocazione è fatta per posta ordinaria o elettronica non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide in presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 18 (Consiglio Direttivo: cooptazione e sostituzione)

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio li sostituisce tramite cooptazione, preferibilmente tra i primi non eletti, sino alla successiva Assemblea dei soci. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

Art. 19 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, presiede lo stesso e l'Assemblea e ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

SCIoglimento, CLAUSOLA COMPROMISSORIA E RINVIO

Art. 20 (Scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto, dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 23/12/1996 n.662, art.3, comma 190, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ai sensi dell'art.5, comma 4, della legge n.266/91.

Art. 21 (Clausola compromissoria)

Le controversie che dovessero insorgere tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno deferite, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla decisione di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati o, in mancanza di accordo, dal Consiglio Direttivo. Nello stesso modo si procederà alla nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi avesse provveduto entro trenta giorni dall'inizio della controversia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et equo, senza formalità di procedura e con esonero dall'obbligo di deposito del lodo. Gli arbitri giudicheranno anche sulle proprie spese e relative suddivisioni. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 22 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Bologna 23.11.2008. Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori:

Maria Pia Baraldi.....	Massimo Carnevali
Nadia Cattoli	Viviana Diversi
Roberto Finzi	Giovanna Fresa
Adriano Monti	Giuseppe Piana
Ada Sabattini.....	Gianni Saguatti
Piero Vendruscolo	Maria Bona Venturi.....